



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA

Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa,

- VISTA** la legge 31.12.1982, n. 979 recante *“Disposizioni per la difesa del mare”*;
- VISTA** la *“Legge quadro sulle aree protette”* del 06.12.1991, n. 394 e, in particolare, quanto disposto dagli artt. 19, comma 7 e 21, comma 2;
- VISTO** il decreto dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 15.09.2004, relativo alla *“Istituzione dell’Area Marina Protetta denominata Plemmirio”* ed, in particolare, le previsioni di cui all’art.14;
- VISTO** il decreto dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 26.01.2009, con il quale è stato approvato il *“Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta “Plemmirio”*;
- VISTO** la nota dell’Area Marina Protetta del Plemmirio prot. n. 488 in data 16.05.2017;
- VISTA** la propria discendente Ordinanza nr. 57/2017 in data 17.05.2017, con la quale è stata introdotta apposita disciplina delle comunicazioni per le unità da pesca autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca all’interno dell’Area Marina Protetta “Plemmirio”, introducendo l’obbligo di comunicazione preventiva a questa Autorità marittima per l’esecuzione dell’attività di pesca;
- VISTO** la nota della Direzione Generale per il Mare e le Coste del Ministero della Transizione Ecologica relativa all’aggiornamento 2021 del disciplinare integrativo al Regolamento dell’Area Marina Protetta del Plemmirio (D.M. 26 gennaio 2009, pubblicato sulla G. U. n. 36 del 13 febbraio 2009);
- RITENUTO** opportuno, alla luce dell’esperienza maturata, procedere ad un aggiornamento della regolamentazione introdotta con la predetta Ordinanza n. 57/2017 implementando, in ragione delle prioritarie esigenze di tutela delle risorse ittiche, la disciplina dell’uso del bene demaniale marittimo insistente nella zona di mare interessata, a difesa anche dell’ecosistema marino;
- VISTI** gli artt. 17, 223 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Il presente provvedimento aggiorna la disciplina dell’obbligo di comunicazione di cui all’Ordinanza n. 57/2017.

Le comunicazioni oggetto della presente ordinanza sono quelle da effettuarsi anteriormente allo svolgimento dell'attività professionale di pesca all'interno di specifiche zone dell'Area Marina Protetta "Plemmirio" da parte dei Comandanti delle Unità da pesca autorizzate ai sensi dell'art. 18 del *"Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Plemmirio"*.

Articolo 1 (Obblighi di comunicazione)

Le unità autorizzate alla pesca all'interno dell'Area Marina Protetta "Plemmirio" devono, prima di fare ingresso nell'A.M.P., comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Siracusa l'orario della prevista attività di pesca e relativa zona nonché il tipo di attrezzo che si intende utilizzare.

Tale obbligo di comunicazione è da intendersi riferito a tutte le fasi in cui si articola l'esercizio dell'attività di pesca.

Articolo 2 (Modalità operative)

Le comunicazioni di cui all'art.1 potranno essere effettuate da parte dei comandanti delle unità da pesca mediante:

- Telefono fisso/mobile ai seguenti contatti telefonici: 0931/481011 – 0931/481004 (Sala operativa Guardia Costiera Siracusa);
- Radio VHF canale 16.

Articolo 3 (Rilascio autorizzazioni)

Il Consorzio Plemmirio provvederà ad inserire le prescrizioni di cui all'art. 1 della presente Ordinanza quali clausole cui condizionare il rilascio delle relative autorizzazioni previste dall'art.18 del *"Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Plemmirio"*.

Articolo 4 (Pubblicità e sanzioni amministrative)

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina web "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa.

La presente ordinanza entra in vigore in data 12.07.2021. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164 del Codice della Navigazione e ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 5 (Disposizioni Finali)

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'Ordinanza nr. 57 in data 17.05.2017 è abrogata.

Siracusa, 08.07.2021

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luigi D'ANIELLO

Documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21